

Interventi “Industria 4.0”

Indicazioni per l’adempimento documentale previsto al punto 4.2.3 delle Istruzioni operative approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1127 del 09/12/2019

La D.G.R. n. 19-644 del 06/12/2019 con cui è stato approvato il nuovo bando dell’operazione 4.2.1 del PSR ha confermato all’interno del criterio di selezione 12 (Investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell’organizzazione) una specifica premialità per gli investimenti in impianti, macchinari ed attrezzature conformi al modello “Industria 4.0”.

Per ottenere il punteggio, pari a 0,05 punti per ogni punto percentuale dato dal rapporto tra la spesa degli investimenti conformi al modello industria 4.0 e l’importo totale degli investimenti ammessi, le ditte candidate devono presentare, a norma del punto 4.2.3 delle Istruzioni operative approvate con D.D. n. 1127 del 09/12/2019, una relazione tecnica sottoscritta da un professionista abilitato (ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) che attesti che gli investimenti possiedono le caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (legge di Stabilità 2017), così come modificata dall’articolo 7-novies del decreto legge 29/12/2016, n.243, convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, n. 18.

Il professionista incaricato di redigere la relazione, dopo aver verificato le caratteristiche tecniche dei beni attraverso la visione di preventivi, offerte, schede tecniche, ecc., deve ricondurre il bene ad una delle voci dell’allegato A della legge n. 232/2016 e s.m.i, indicando il punto specifico in cui il bene è ricompreso nonché il gruppo di appartenenza (il I gruppo: *Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti* è formato da 13 tipologie di investimento; il II gruppo: *Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità* da 9 tipologie; il III gruppo: *Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»* da 4 tipologie). Relativamente ai beni del I gruppo occorre inoltre che il tecnico attesti la rispondenza delle macchine ai 5 criteri obbligatori e ad almeno 2 criteri su 3 degli ulteriori criteri obbligatori indicati nel sopraccitato allegato A.

La documentazione utilizzata dal perito per la redazione della scheda tecnica non deve essere allegata ma conservata presso la sede dell’impresa richiedente l’agevolazione.

Uno schema tipo di relazione tecnica ad uso dei professionisti incaricati è disponibile alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m4-investimenti/sottomisura-42-investimenti-per-trasformazione-commercializzazione-dei-prodotti-agricoli> precisando che l’adozione dello schema tipo proposto non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare lo schema allegato con ulteriori elementi o indicazioni.